



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per disciplinare la raccolta dei rifiuti vegetali

---

## **ORDINANZA MUNICIPALE PER DISCIPLINARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI**

(del 9 marzo 2015)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- l'art. 145 del Regolamento comunale di Magliaso del 28 ottobre 2002;
- gli art. 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 e 44 RALOC;
- l'art. 19 del Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 18 dicembre 1996;
- le disposizioni relative al funzionamento dell'Ecocentro comunale del maggio 2009;
- la risoluzione municipale n° 1210 del 9 marzo 2015;

**o r d i n a:**

### **Art. 1**

#### **Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti vegetali che vengono prodotti da manutenzioni ordinarie di terreni edificati sul territorio comunale dai privati residenti o con proprietà secondarie e da aziende e commerci con sede a Magliaso.

### **Art. 2**

#### **Tipologie di scarti escluse**

Dal servizio di raccolta sono esclusi i rifiuti vegetali provenienti da:

- a. terreni ubicati in zona edificabile non edificati
- b. taglio di aree private incolte o abbandonate fuori zona edificabile;
- c. taglio di piante di qualsiasi genere;
- d. tagli relativi alla manutenzione di vigneti, frutteti e altre attività professionali;
- e. scarti prodotti da interventi straordinari (es. estirpazione di siepi o loro abbassamento importante);
- f. pulizia di boschi, esboschi, ecc.

### **Art. 3**

#### **Centro per la raccolta dei rifiuti vegetali**

I rifiuti vegetali autorizzati devono essere consegnati presso l'ecocentro comunale situato in Via Stazione (a ridosso del posteggio P+R FLP), nei giorni e orari stabiliti tramite avviso agli albi comunali e sul sito web del Comune.



## COMUNE DI MAGLIASO

### Ordinanza municipale per disciplinare la raccolta dei rifiuti vegetali

---

#### **Art. 4** **Categorie di rifiuti vegetali**

E' ammesso il deposito dei seguenti rifiuti vegetali prodotti da manutenzioni ordinarie:

- a. erba proveniente dal taglio di giardini, fogliame, resti di fiori;
- b. ramaglie con diametro max di 5 cm, residui dal taglio di siepi;
- c. scarti di legname provenienti dalla potatura e/o taglio di piante d'alto fusto, alberi da frutta, viti, del diametro max di 5 cm e della lunghezza max di 1 m, arbusti ornamentali.

#### **Art. 5** **Beneficiari del servizio**

1. Il servizio di raccolta riguarda unicamente i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dalle aree verdi (giardini e orti), il cui taglio è stato eseguito direttamente dal proprietario o dai suoi familiari, dagli eventuali inquilini o dai dipendenti dell'azienda o commercio.
2. Non è assolutamente ammessa la consegna di rifiuti vegetali da parte di ditte o lavoratori indipendenti, attivi professionalmente nel ramo del giardinaggio o di lavori forestali.
3. A richiesta del responsabile addetto al controllo, l'utente avente diritto deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre).
4. Consegne effettuate da terze persone non dimoranti nel Comune, devono avvenire alla presenza dell'utente avente diritto al deposito o previo presentazione del formulario ufficiale rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale, che certifica la provenienza dei rifiuti vegetali dalla pulizia di aree verdi situate in zona edificabile nel Comune di Magliaso.

#### **Art. 6** **Modalità di consegna e quantità**

1. I rifiuti vegetali devono essere ordinatamente depositati nella benna preposta alla raccolta, seguendo le indicazioni del responsabile addetto al controllo.
2. Ramaglie e scarti di legname devono essere raccolti in fascine legate in modo tale da ridurre il volume.
3. E' vietato l'uso di legacci metallici, così come non è ammesso il deposito di sacchi, involucri di plastica e materiale consimile.
4. Il quantitativo massimo giornaliero accettato per utente è di 1 mc.
5. La consegna di quantitativi giornalieri superiori non è permessa. L'utente deve provvedere direttamente allo smaltimento, rivolgendosi a ditte specializzate del settore.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per disciplinare la raccolta dei rifiuti vegetali

---

**Art. 7**

**Pubblicazione e rimedi giuridici**

1. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune “www.magliaso.ch” per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 18 marzo 2015, ai sensi dell’art. 213 cpv. 2 LOC.
2. Contro l’Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

**Art. 8**

**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 192 cpv. 2 e 208 LOC e abroga ogni altra norma applicabile in materia non conforme.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
*R. Citterio*

Il Segretario:  
*M. Rezzadore*